

## CONVENZIONE

### TRA

La Regione Toscana, con sede legale in Firenze Palazzo Sacratì Strozzi - Piazza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488) rappresentata dall'Assessore Vittorio Bugli, il quale interviene in forza del decreto del Presidente n. 179 del 14 ottobre 2015 nella presente convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n.198 del 16 marzo 2016, di seguito per brevità "Regione";

### E

la Provincia di Pistoia, con sede legale in Piazza San Leone, 1 Pistoia (CF 00236340477) rappresentata dal Presidente Rinaldo Vanni il quale interviene nel presente atto in forza del proprio decreto n. 117 dell' 11 maggio 2016 con il quale si è altresì approvata la presente convenzione, di seguito per brevità "Provincia";

Premesso che:

- tra la Regione Toscana, le Province, la Città Metropolitana di Firenze e le OO.SS. in sede di Osservatorio regionale del 13 novembre 2015, si è convenuto che il personale di polizia provinciale rimanesse nella dotazione organica provinciale e che la Regione supportasse finanziariamente le province e la Città Metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino;
- le Province esercitano le funzioni di polizia amministrativa tramite l'istituzione del Corpo di Polizia provinciale (art. 2 della l.r. 12/2006 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale");
- la Polizia provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) esercita i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni che sono state trasferite alla Regione, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;
- la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della citata l.r. 22/2014, dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e dell'articolo 13 ter, comma 4 bis della l.r. 3/1994 nonché dell'articolo 23, comma 3, secondo periodo della l.r. 88/1998 incentiva con specifiche risorse lo svolgimento dei compiti di vigilanza nelle materie della caccia, della pesca e della viabilità regionale;
- è necessario stipulare una convenzione per regolare i rapporti fra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia;

si conviene quanto segue:

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione Toscana riconosce alla Provincia di Pistoia un contributo finalizzato a garantire lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della

l.r. 22/2015 e secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

## Art. 2

### Attività di vigilanza incentivate

La Provincia di Pistoia assicura, secondo le priorità e con le modalità di cui all'articolo 3, lo svolgimento, tramite la polizia provinciale, dei seguenti compiti di vigilanza nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015:

- a) vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la conservazione, riconsegna o distruzione dei beni sequestrati o confiscati;
- b) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e delle guardie ambientali volontarie (GAV) di cui all'articolo 51, comma 1, lett. f) della l.r. 3/1994 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli altri organi competenti all'accertamento ai sensi dell'articolo 51, comma 1 della l.r. 3/1994 per le attività di vigilanza coordinata e di attuazione degli interventi di cui alla lett. c) e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- c) coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;
- d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia e per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;
- e) espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità regionale.

## Art. 3

### Programma operativo

1. Le attività dell'articolo 2 si svolgono sulla base di un programma operativo annuale, stabilito d'intesa tra il Direttore regionale competente per le funzioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) e d) e il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale sulla base delle esigenze regionali e in relazione alle unità disponibili sul territorio. Il programma operativo annuale è approvato con decreto del Direttore regionale competente.

2. Il programma operativo annuale, oltre che alla definizione delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, prevede che:

- a) la Regione e la Provincia possono concordare determinati periodi o ambiti territoriali in cui effettuare specifiche attività di vigilanza;
- b) la Regione può richiedere alla Provincia l'intervento della polizia provinciale per lo svolgimento di specifici servizi o attività.

3. Per gli anni successivi al primo il programma operativo deve dare conto degli esiti del monitoraggio dell'anno precedente e definire gli eventuali interventi correttivi.

## Art. 4

### Obblighi delle parti

1. La Provincia di Pistoia si impegna a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza nel rispetto del programma operativo di cui all'articolo 3 e a trasmetterne alla Regione Toscana una relazione dettagliata entro il 30 aprile, il 30 settembre, il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità stabilite nel programma operativo.

2. La Provincia di Pistoia si impegna inoltre a destinare alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, lettera e), una somma massima annua pari a euro 32.000,00. prevista dall'articolo 23, comma 3,

secondo periodo della l.r. 88/1998).

3. La Regione si impegna a erogare alla Provincia di Pistoia per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) e d) un contributo annuo pari a 144.336,51 per gli anni 2016-2017 a seguito della stipula del programma operativo di cui all'articolo 3.

Per gli anni successivi la Regione si impegna a confermare la strategicità delle attività svolte dalla polizia provinciale e la continuità dei servizi di vigilanza oggetto della presente convenzione e, conseguentemente, ad adoperarsi per garantire il livello di finanziamento previsto dalla presente convenzione.

#### Art. 5

#### Durata

1. La presente convenzione ha durata biennale ed è rinnovata alla scadenza, previa determinazione dell'importo del contributo spettante da stabilirsi con successiva delibera della Giunta regionale.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.e ii.

Per la Regione Toscana

L'Assessore  
Vittorio Bugli

Per la Provincia di Pistoia

Il Presidente  
Rinaldo Vanni